

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura) - Vittorio CORASANITI (Magistrato) - Francesco ELEFANTE (Magistrato) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Nuovo appello motivato: conta la sostanza. La tesi formale è di dubbia costituzionalità.

Nota a sentenza del [Tribunale di Taranto, sezione terza, 6.6.2013](#)

Di Alessandra MEI

Con la sentenza in commento, i giudici della Sezione III del Tribunale di Taranto, decidendo sulla fondatezza o meno dell'appello proposto dalla società di assicurazioni appellante avverso una sentenza emessa dal Giudice di Pace di Taranto¹ nonché sulla fondatezza o meno dell'eccezione di inammissibilità sollevata dalla appellata per l'asserita violazione dell'art. 342² c.p.c., hanno ritenuto infondate sia l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello sia le doglianze in fatto e in diritto per le quali l'appellante chiedeva al Tribunale de quo di dichiarare la nullità della sentenza impugnata in quanto, ad avviso di costui, il giudice di primo grado si era pronunciato in difetto assoluto di giurisdizione considerato che il G.d.p. di Taranto aveva statuito su una materia

¹ Con la quale il giudice a quo aveva riconosciuto all'odierna appellata il diritto di accedere agli atti relativi alle valutazioni connesse al sinistro stradale denunciato, con violazione del diritto di accesso agli atti senza una motivazione reale ma semplicemente "nascondendosi" dietro una clausola di stile.

² Per approfondimenti sui primi orientamenti giurisprudenziali si veda lo schema [i principali orientamenti giurisprudenziali in tema di nuovo appello motivato.](#)

sottratta alla propria cognizione che, invece, era espressamente riservata all'ISVAP dalla normativa degli studi di settore.

Con riguardo all'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., il legislatore, recentemente, è intervenuto modificando il suddetto articolo di legge con la legge di conversione³ al d.l.83 del 22.6.12⁴, prescrivendo che l'appello debba essere motivato e che la motivazione debba indicare, a pena di inammissibilità dell'appello stesso:

- le parti del provvedimento che si intende appellare,
- le modifiche richieste al giudice dell'appello in fatto e in diritto con indicazione specifica delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

I Giudici Tarantini, nella sentenza in esame, hanno ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata affermando che il dictum di cui all'art. 342 c.p.c. deve essere interpretato "in senso sostanziale" e non meramente formale. Nella brillante motivazione, infatti, i giudici spiegano che, nella diversa ipotesi in cui venisse ritenuta la inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p., in accoglimento della eccezione promossa dall'appellata, per una violazione squisitamente formale della disposizione e non perché sostanzialmente carente di alcuno dei requisiti suddetti, ciò equivarrebbe ad offrire un'interpretazione incostituzionale della disposizione legislativa stessa in violazione dell'art. 24 Cost.. In tale ultima ipotesi, infatti, verrebbe sostanzialmente violato il diritto di agire innanzi l'Autorità giudiziaria competente per la tutela di diritti e interessi lesi e, per l'effetto, l'appellante si vedrebbe negata la possibilità di tutelare il proprio diritto leso a causa di un impedimento irragionevole e formale, non motivato da alcuna oggettiva e reale necessità di alcun soggetto interessato⁵ dal procedimento. Invero, il giudice, chiamato a dirimere una controversia attribuendo, secondo diritto, torti o ragioni ad uno dei contendenti, ove possibile, deve interpretare il *dictum* normativo dandone una lettura cd.

³ Rif. legge 134 del 7.8.2012

⁴ Cd. "decreto cresci Italia" adottato dal Governo Monti.

⁵ Quali sono ad esempio le parti e il giudice.

costituzionalmente orientata di questo, in ossequio al principio della salvezza degli atti giuridici.

Invero, l'art. 12 delle preleggi del c.c. regolante i criteri della interpretazione nell'applicazione di legge, il giudice deve attenersi: all'interpretazione letterale; all'intenzione del legislatore; all'analogia *iuris*; all'analogia *legis* nonché ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Invero, nel caso sottoposto all'esame del Tribunale de quo, il Collegio giudicante ha ritenuto infondata l'eccezione sulla inammissibilità dell'appello essendo quest'ultimo, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'appellata, completo di tutti gli elementi essenziali a pena di inammissibilità dell'appello medesimo. Invero, l'appello de quo rispettava il dettato di cui all'art. 342 c.p.c. in quanto al suo interno erano indicati: gli estremi della sentenza impugnata, la richiesta di nullità della stessa poichè, ad avviso dell'appellante, questa "era stata emessa in difetto assoluto di giurisdizione, considerato che il g.d.p. di Taranto ha statuito su una materia sottratta alla propria cognizione ed espressamente riservata all'ISVAP dalla normativa di settore".

In merito all'eccezione di carenza di giurisdizione, non essendo questa espressamente menzionata in alcun punto della sentenza del g.d.p., non si poteva imporre all'appellante di copiare l'intera sentenza, non essendo questa la ratio dell'art. 342 c.p.c. che, come detto deve essere rispettato nel senso sostanziale e pertanto è sufficiente che nell'appello risultino (indipendentemente dal luogo dell'atto in cui gli elementi di cui all'art. 342 c.p.c. siano contenuti) indicati il *petitum* motivando quest'ultimo in fatto e in diritto. Nello stesso senso della sentenza in commento depone la giurisprudenza di merito prevalente ([Corte appello Genova, sez. 4, sent. 9/4/13](#))⁶ Pertanto, ad avviso della sottoscritta bene a fatto il giudice dell'appello a rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello guardando al contenuto sostanziale dell'atto stesso e non ad un formalismo che altrimenti ostacolerebbe la tutela di situazioni giuridiche soggettive tutelabili ex art. 24 Cost. innanzi all'autorità giudiziaria competente su istanza dell'avente diritto.

⁶ Secondo cui il detto normativo dell'art. 342 c.p.c. non deve essere inteso in senso formale, bensì sostanziale; il provvedimento è reperibile in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013.

Il Collegio giudicante ha ritenuto altresì infondate tutte le eccezioni sollevate dalle parti, in particolare:

- a) ha respinto l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla appellata per aver l'appellante notificato due appelli. A tal proposito il Collegio, rifacendosi ad un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui "fino a quando non interviene una declaratoria di improcedibilità, può essere proposto un secondo atto di appello purchè quest'ultimo sia tempestivo e si sia svolto in contraddittorio tra le parti"⁷, ha ritenuto infondata l'eccezione suddetta in quanto il secondo atto di appello era tempestivo e il contraddittorio era stato correttamente istaurato avendo l'appellante passato per la notifica tale ultimo atto il 21.11.12 iscrivendolo a ruolo con velina in pari data e ricevuto dalla odierna appellata il 23.11.12;
- b) ha altresì respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla appellante, ritenendo ex artt. 24 co.1 e 101 Cost. la giurisdizione del Giudice ordinario in ragione sia della natura del "diritto soggettivo" sotteso (diritto di accesso agli atti del sinistro), sia perchè la società appellata non è, sotto il profilo soggettivo, né una Pubblica Amministrazione né un gestore di servizio pubblico o di un'attività originariamente pubblica poi trasferita ad un soggetto privato mediante appalto, concessione o altro atto traslativo avente natura pubblicistica e né può ritenersi, sotto il profilo oggettivo, che l'attività assicurativa sia un servizio pubblico difettandone il requisito del perseguimento di un fine sociale o comunque d'interesse generale;
- c) sempre in ordine al difetto di giurisdizione, il Collegio osserva che l'espressione "può inoltrare il reclamo all'ISVAP" utilizzata all'art. 146 del d.lgs. 209/05⁸ non può essere intesa, stando al dato letterale "può", come un dovere di rivolgersi all'ISVAP e ciò sia per l'interpretazione letterale di cui al n. 1 art. 12 preleggi c.c. che deve essere usata dall'interprete nell'applicazione di una disposizione legislativa nonché per la incostituzionalità di una diversa interpretazione del dictum con

⁷ Rif. Cass. Civ. 15721/2011; conf. Cass. Civ. 23220/05; in senso analogo anche Cass. Civ. 6654/2013.

⁸ Regolante il diritto di accesso agli atti

riferimento all'art. 102 co. 2 Cost.⁹. Peraltro la situazione giuridica sottesa al caso in esame (diritto di accesso ex art. 146 d.lgs. 208/05), avendo natura di diritto soggettivo e non di interesse legittimo del richiedente, la cognizione dei diritti non può che appartenere all'Autorità Giudiziaria Ordinaria;

- d) infine, ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza per valore del giudice di prime cure sollevata dalla società appellante con riferimento alla dichiarazione del valore della controversia ai fini del contributo unificato. A tal riguardo, infatti il giudice dell'appello ha ritenuto che " la dichiarazione del valore della causa, resa dal difensore ai fini del contributo unificato, essendo indirizzata al cancelliere, è irrilevante ai fini della competenza"¹⁰.

Anche nel merito ha ritenuto infondato l'appello in quanto il tempo trascorso (tra la data del sinistro e le ripetute richieste di accesso agli atti relativi al sinistro avanzate dall'appellata) è tale da non poter giustificare un'indagine eterna con conseguente impedimento irragionevole al diritto di accesso agli atti dell'istante. Infatti, la motivazione del diniego di accesso data dall'assicurazione all'appellata, come rilevato dal G.D.P. di Taranto nella sentenza impugnata, è generica essendosi in realtà l'assicurazione trincerata dietro una clausola meramente di stile, impedendo così il concreto esercizio del diritto di accesso agli atti all'appellata per non essere ancora ultimate le indagini di cui al richiamato art. 146 co. 2 d.lgs. 208/05.

Con riguardo a queste ultime, infatti, se da un lato è condivisibile la ratio del diniego di accesso agli atti operata dal legislatore ex art. 146 co. 2 d.lgs. 208/05 finché non siano ultimate le indagini stesse, dall'altro, come osserva il Collegio nella bellissima sentenza in commento, è pur vero che queste non possano durare in eterno ma devono chiudersi in un termine "ragionevole" quale è ad es. quello concesso al magistrato penale ex artt. 405-407 c.p.p.. Infatti, ancorché la normativa di settore non preveda un termine di durata massima delle indagini di cui all'art.

⁹ Ai sensi del quale è fatto divieto di istituire giudici speciali o straordinari.

¹⁰ Conf. Cass. Civ. ord. N. 15714/07; Cass. Civ. 4994/08 nonché Cass. Civ. 9432/12.

146 co. 2 d.lgs. 208/05 l'interprete può ritenere applicabile quello previsto dal legislatore in altra materia quale è ad esempio quella penale richiamata.

Diversamente, infatti, l'appellata vedrebbe leso il diritto di accesso agli atti del sinistro per una mera non volontà dell'assicurazione mascherata dalla motivazione di cui all'art. 146 co. 2 d.lgs. 208/05 con impedimento irragionevole dell'esercizio del diritto di accesso agli atti per l'appellata.

Nel caso sottoposto all'attenzione del giudice di appello, l'appellata si era vista negare ex art. 146 co. 2 d.lgs. 208/05 il proprio diritto di accesso agli atti dopo 3 anni e mezzo dalla data di denuncia del sinistro. Orbene il diniego di accesso agli atti operato dall'assicurazione motivato ai sensi dell'art. 146 co. 2 d.lgs. 208/05 dopo un tempo così lungo rispetto alla data del sinistro è stato ritenuto illegittimo in quanto non può ritenersi ragionevole che in tutto questo tempo l'assicurazione non abbia potuto ultimare le indagini. Né appare ragionevole, come rilevano i Giudici Tarantini nella sentenza in esame, che le indagini poste in essere dall'assicurazione possano avere un termine ben più lungo (indefinito) di quello stringente concesso al magistrato penale ex artt. 405-407 c.p.p.